**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600**

**Art. 28**

Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici

I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, quando corrispondono compensi per la perdita di avviamento in applicazione della [legge 27 gennaio 1963, n. 19](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1963-01-27;19), devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del quindici per cento, con obbligo di rivalsa, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente.
Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali.